

A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale
per il triennio 2025-2027

Camera dei deputati

Commissione V^a BILANCIO

MEMORIA

Audizione del 4/11/2024

LEGGE DI BILANCIO 2025-2027

LE PROPOSTE DEL FORUM NAZIONALE TERZO SETTORE

In un **contesto internazionale fra i più delicati degli ultimi decenni**, il nostro Paese continua a essere segnato da una **situazione economica e sociale preoccupante**, pensiamo al perdurante **alto debito pubblico**, alla **stasi dei redditi da lavoro**, alla **crescita delle diseguaglianze** soprattutto in termini di accesso ai servizi, all'**invecchiamento della popolazione**, al **calo delle nascite**.

IL DDL presentato non pare rispondere in modo adeguato a tali criticità.

Circa la **sanità**, le risorse appostate sono largamente insoddisfacenti rispetto alle esigenze e le urgenze della popolazione: nonostante cresca in termini assoluti, la spesa sanitaria diminuisce rispetto al PIL, e si riduce in termini reali al netto dell'aumento del costo della vita.

Gli effetti delle misure di **sostegno del reddito del ceto medio** sono contrastati da riduzioni dei finanziamenti dei ministeri e dei trasferimenti a favore di Regioni e Comuni, con conseguente riduzione dei servizi per i cittadini.

Inoltre, i dati Istat sulla **povertà** attestano un aumento drammatico della povertà assoluta, ma la legge di bilancio non pare apprestare misure adeguate e specifiche per contrastare tale situazione e non sono previsti nemmeno interventi correttivi dell'assegno di inclusione.

In questo difficile scenario, un'**azione congiunta** tra amministrazioni pubbliche (centrali e periferiche), parti sociali e Terzo settore, in termini di competenze, visione ed esperienza, può certamente offrire una **risposta valida ed efficace ai bisogni delle nostre comunità**, quindi permettere di garantire e realizzare il pieno **sviluppo** dal centro alle periferie, e incidere sulle criticità sommariamente evidenziate.

E' quindi quanto mai opportuno che nel **disegno di legge di bilancio 2025**, qui in discussione, siano presenti **previsioni orientate a sostenere e promuovere tutte le energie presenti sul territorio**. Dobbiamo invece constatare la **totale e preoccupante assenza di disposizioni specificamente rivolte agli enti del Terzo settore**. Ricordiamo che il Terzo settore nel nostro paese vede la presenza di oltre 130.000 enti, è in grado di mobilitare oltre 4,5 milioni di volontari, dà lavoro ad oltre 800.000 addetti (dati ISTAT) e riceve sostegni pubblici estremamente ridotti se paragonati a quelli erogati a favore delle imprese profit. Gli Enti di Terzo settore - associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative ed imprese sociali - se da un lato producono fiducia e creano capitale sociale determinante per lo sviluppo, dall'altro, attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, sono oggi "anticorpi e ricostituenti" idonei a contrastare il disagio sociale.

Al **Terzo settore** - che riveste oggi un ruolo indubbiamente strategico nella realizzazione di politiche di coesione sociale - deve essere quindi riconosciuto anche un regime di tassazione adeguato e rispondente alle caratteristiche delle proprie attività che, al pari di quelle pubbliche, mirano alla promozione e alla cura dell'interesse generale.

Sul **fronte sociale**, occorre sicuramente intervenire con misure rivolte sia a **tutelare e sostenere i soggetti più fragili** (*in primis* i **soggetti con disabilità e invalidità**), sia ad **arginare l'importante impoverimento di individui e famiglie** in un contesto socio-economico particolarmente critico, va inoltre contrastato il preoccupante fenomeno della **povertà educativa minorile**, in crescita soprattutto nel Mezzogiorno. **In particolare, su questi temi, il Forum fa proprie le proposte di FISH e di Alleanza contro la Povertà in Italia.**

Inoltre, sul **fronte delle politiche giovanili** e del coinvolgimento delle giovani generazioni in contesti partecipativi e motivazionali rispetto al loro progetto di vita, va certamente rafforzato l'investimento nel **Servizio Civile Universale (SCU)**.

In ambito **internazionale**, è necessario che venga riconosciuto alla **cooperazione allo sviluppo**, e ai soggetti che la animano, un ruolo da protagonista nel governo dei processi globali, anche in un'ottica di gestione responsabile dei fenomeni complessi, quali i cambiamenti climatici e le migrazioni.

Desti da ultimo forte preoccupazione quanto previsto dall'art. 112 del presente disegno di legge in merito all'obbligo di inserire un revisore nominato dal MEF nei collegi sindacali di **società, enti, organismi e fondazioni (quindi anche Ets) che ricevono, in modo anche indiretto, contributi statali di almeno 100.000 euro annui**; la stessa disposizione prevede poi che a decorrere dal 1° gennaio 2025 **detti enti non possano effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.**

Tali previsioni destano serie e importanti perplessità in quanto sostanziano una **pericolosa lesione dell'autonomia di questi enti e della libertà di iniziativa privata costituzionalmente prevista e garantita.**

In sintesi, le **proposte del Forum Nazionale del Terzo Settore** possono essere così riepilogate:

1. Sostegno agli enti del Terzo settore

- a. Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci
- b. Modifiche al D.P.R. n. 633/1972
- c. Introduzione del regime di deducibilità IRAP del costo del lavoro per gli enti non commerciali
- d. Incremento straordinario al fondo di sostegno per i progetti degli enti del Terzo settore
- e. Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore
- f. Incremento delle risorse per l'autocontrollo degli Enti del Terzo Settore

2. 5x1000 e 2x1000

- a. Incremento dello stanziamento per il 5x1000 e proroga dell'accesso per le Onlus
- b. Comunicazione nome del contribuente 5x1000

c. Reintroduzione del 2x1000 per gli enti culturali

3. Sostegno ai soggetti fragili

- a. Accesso al lavoro delle persone disabili
- b. Incremento del Fondo per le non autosufficienze
- c. Incremento del Fondo per i progetti di vita indipendente
- d. Incremento del Fondo nazionale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione
- e. Incremento del Fondo per l'implementazione dei progetti di vita
- f. Incremento del Fondo caregiver familiare
- g. Innalzamento delle soglie reddituali per considerare il "familiare a carico"
- h. Incremento del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo previsto dalla l. 68/1999
- i. Incremento del Fondo per il "dopo di noi" di cui alla l. 112/2016
- j. Incremento dell'assegno di assistenza per le persone con invalidità
- k. Incremento fondi per l'affitto

4. Contrasto alla povertà educativa minorile: rifinanziamento del Fondo

5. Servizio Civile Universale (SCU): incremento delle risorse

6. Cooperazione internazionale allo sviluppo

- a. Incremento delle risorse per le Adozioni internazionali
- b. Aiuto Pubblico alla cooperazione allo sviluppo

7. Revisione dell'art. 112 Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica

1. SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci

La proposta emendativa modifica il disposto dell'art. 4, comma 5 d.p.r. n. 633/1972 integrando le fattispecie qualificate come “*attività non commerciali*” con l’inserimento delle prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di Ets, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'art. 85, comma 4 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e) l. n. 287/1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio.

Come noto, l'art. 5, comma 15-*quater*, lett. a), n. 3 d.l. n. 146/2021 ha soppresso il regime di esclusione da IVA riservato ai contributi supplementari versati a favore di associazioni senza scopo di lucro prive di natura commerciale:

- da parte dei soci delle stesse organizzazioni (o di tesserati o di organizzazioni “consorelle”, che appartengono alla stessa “rete” associativa nazionale o locale), dotati di pienezza dei diritti democratici;
- a fronte di prestazioni svolte dall'associazione verso gli stessi soci in conformità alle finalità istituzionali.

In particolare, fermi i requisiti sopra specificati, la norma ha previsto un trattamento di:

- imponibilità IVA per le prestazioni di cosiddetta “mescita sociale”;
- esenzione IVA per tutte le ulteriori attività.

L'entrata in vigore del dispositivo è stata differita, con recente provvedimento, al 1° gennaio 2025, potendo sino ad allora applicarsi il previgente regime di esclusione (fuori campo IVA).

Il passaggio comporterà **molte criticità e complicazioni per gli enti, soprattutto quelli di ridottissime dimensioni, legati ai costi di apertura e tenuta della contabilità IVA**, (si tenga presente che - come censito dall'ISTAT - circa il 30% degli enti ha entrate annue inferiori a 5.000 € e circa il 45% sotto i 60.000€).

Ferma la previsione della Direttiva n. 112/2006, la proposta in questione intende quindi **preservare il regime IVA di esclusione in favore delle sole associazioni di Terzo settore anche dopo l'entrata in vigore della norma.**

Modifiche al d.p.r. n. 633/1972

Ai nn. 19, 20) e 27-ter) dell'art. 10 d.p.r. n. 633/1972 è attualmente specificato che rientrano nel proprio ambito applicativo le sole prestazioni rese da “*enti del Terzo settore aventi natura non commerciale*”. La modifica risale alla riforma del Terzo settore

del 2016-2017, segnatamente all'art. 89, comma 7, lett. b) d.lgs. n. 117/2017, che ha sostituito l'acronimo ONLUS.

La sostituzione dell'acronimo Onlus con una dizione che fa esclusivo riferimento agli "enti non commerciali del Terzo settore" determina l'estromissione dall'ambito applicativo di tutti gli ETS imprese. La modifica, tuttavia, non trova una giustificazione, né nei principi della legge delega (in cui sono rinvenibili disposizioni che al contrario imponevano la preservazione dei regimi), né nelle direttive europee.

A tal proposito l'art. 132, Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112, nel consentire l'esenzione per una serie di prestazioni assistenziali, sociali ed educative, utilizza la locuzione "organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale". Tale formulazione, oltre a riconoscere un'ampia discrezionalità allo Stato membro nella determinazione delle caratteristiche e degli scopi di tali enti, esclude una discriminazione ancorata alla natura imprenditoriale e/o commerciale del soggetto. In ogni caso autorizza gli Stati membri a sussumere entro le fattispecie di esenzione anche gli organismi aventi ad un tempo *carattere sociale e natura imprenditoriale e/o commerciale*.

Si propone pertanto sia di **eliminare le parole "non commerciali"**, con riferimento agli **enti del Terzo settore, ai nn. 19), 20) e 27-ter), del d.p.r. n. 633/1972, sia di inserire tra i soggetti aventi carattere sociale gli "enti del libro I del codice civile e gli enti religiosi civilmente riconosciuti"**.

Quanto invece alle altre modifiche proposte ai nn. 21 (con riferimento alle prestazioni) e al n. 27-ter (con riguardo ai destinatari) della citata disposizione, esse mirano a dirimere una volta per tutte una serie di questioni interpretative accumulate negli anni e rimaste insolute, causate dal mancato aggiornamento delle disposizioni tributarie con l'evoluzione dei sistemi di welfare.

In merito alla modifica della Tabella A-Parte II-bis, la proposta emendativa mira ad **estendere a tutte le imprese sociali il regime di aliquota IVA ridotta al 5% per le prestazioni sociali (sanitarie; di ricovero e cura; educative; proprie di asili, colonie, case di riposo, ostelli; socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale) rese a determinati soggetti svantaggiati (anziani ed inabili adulti; tossicodipendenti e malati di AIDS; handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza; persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo; persone detenute; donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo)**. Ad oggi tale regime è riservato alle cooperative sociali.

La proposta allargherebbe la platea delle organizzazioni soggette all'IVA, incentivando la componente imprenditoriale dell'economia sociale.

Introduzione del regime di deducibilità IRAP del costo del lavoro per gli enti non commerciali

Gli enti non commerciali sono gli unici che non godono dell'agevolazione che prevede la esclusione dei costi del lavoro a tempo indeterminato dalla base imponibile ai fini della determinazione dell'IRAP, così come invece concessa alle imprese.

In attesa di una agevolazione di portata più ampia per tutti gli Ets, si propone che sia previsto un **significativo alleggerimento dell'IRAP in capo agli Ets, anche attraverso**

l'estensione di tale agevolazione anche all'attività istituzionale svolta da enti non commerciali.

Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

Gli anni della crisi finanziaria internazionale, le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e da ultimo la crescita dell'inflazione, hanno portato al ridimensionamento di molte delle attività svolte da decine di migliaia di enti del Terzo settore precipitati in una grave crisi economica.

La proposta intende quindi **sostenere tali realtà, spesso piccole o piccolissime, presenti anche nelle aree interne**, che rappresentano un presidio di partecipazione attiva e tenuta sociale, gravate da costi di gestione difficilmente comprimibili. Tale iniziativa, se orientata a rafforzare l'infrastrutturazione organizzativa degli enti può rappresentare un primo passo verso la definizione di un **Piano nazionale per lo sviluppo dell'economia sociale**.

Nello specifico, la proposta intende **incrementare di 100 milioni di euro** il fondo di cui all'art. 72 d.lgs. n. 117/2017, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'art. 41 d.lgs. n. 117/2017 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore

Durante l'emergenza Covid-19 è stato previsto un ampliamento della garanzia PMI a tutti gli enti del Terzo settore, commerciali o non commerciali, anche non imprese sociali, ex d.l. n. 104/2020.

Venuto a scadenza detto provvedimento, col il d.l. n. 145/2023 è stata prevista, per il solo anno 2024, la possibilità di accedere a detto Fondo da parte degli Ets commerciali purché iscritti al REA, mentre per gli Ets non commerciali è stato previsto l'accesso alla garanzia attraverso un nuovo apposito Fondo alimentato da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società e singoli cittadini, Fondo, questo, mai istituito e, peraltro, con scarsa possibilità di incremento in assenza di incentivi e sgravi fiscali per i soggetti interessati ad alimentarlo.

A tale proposito, sono proposte due diverse formulazioni della proposta emendativa in materia.

La prima proposta interviene modificando l'art. 13, comma 12-*bis* d.l. n. 23/2020 ed estendendo l'applicazione del relativo disposto normativo (e quindi la possibilità accedere al Fondo di garanzia, oltre che agli Ets non commerciali) **anche agli Ets commerciali in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo**.

La seconda proposta modifica l'art. 15-*bis* d.l. n. 145/2023 estendendo l'applicazione del relativo disposto normativo **temporalmente al 31 dicembre 2025 e soggettivamente agli Ets non commerciali tutti, escluse le imprese sociali, nonché agli enti religiosi civilmente riconosciuti**.

Incremento delle risorse per autocontrollo degli enti Terzo settore (art. 96 CTS)

La proposta interviene modificando l'art. 96 d.lgs. n. 117/2017 in materia di autocontrollo da parte degli enti del Terzo settore, con la **previsione del limite massimo di 10 milioni**

di euro (anziché di 5 milioni di euro) da attribuire ai soggetti autorizzati a effettuare i controlli.

Tale modifica è necessaria al fine di rendere più efficace e efficiente l'attuazione della citata disposizione che interessa oggi oltre 110 milioni di enti del Terzo settore.

Difatti per tali soggetti, escluse le cooperative sociali, occorre effettuare i controlli ex art. 96 d.lgs. n. 117/2017 in via ordinaria una volta ogni tre anni: si stima che il tempo necessario per svolgere tale attività da parte del personale formato e qualificato delle organizzazioni abilitate richiede risorse non inferiori a 10 milioni di euro annui.

Peraltro, le risorse già stanziare per questo scopo a partire dall'anno 2019 (5 milioni per ogni anno) non risultano essere state impiegate.

2. 5x1000 E 2X1000

Incremento dello stanziamento per 5x1000 e proroga di accesso per le Onlus

Le scelte dei contribuenti in materia di destinazione del 5x1000 (529.302.658,01 euro) hanno portato a superare lo stanziamento previsto (525 milioni di euro) per questo importante strumento volto a sostenere, tra gli altri, la ricerca scientifica, la ricerca medica e le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, causando una decurtazione delle risorse effettivamente distribuite.

La proposta intende **incrementare in modo adeguato lo stanziamento** (550 milioni di euro) così da evitare futuri possibili decurtazioni, in modo che la destinazione dei contribuenti risulti effettivamente corrispondente alla propria volontà.

Inoltre, in considerazione del fatto che **le Onlus vedono prorogata la loro esistenza fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del titolo X d.lgs. n. 117/2017 (dunque almeno fino al 31 marzo 2025)**, si propone la **proroga della possibilità di accedere al cinque per mille anche nell'anno 2025**, sulla falsa riga di quanto previsto dall'art. 9, comma 6 d.l. n. 228/2021, che introduceva analoga previsione per l'anno 2022, poi prorogata per il 2023 e per il 2024.

Comunicazione nome del contribuente 5x1000

La proposta intende anzitutto sopprimere il penultimo periodo dell'articolo 1, comma 154 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha stabilizzato le risorse finanziarie destinate alla distribuzione dei contributi derivanti dal 5x1000 ed è stato successivamente modificato dall'articolo 1, comma 720 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha incrementato le risorse a 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, 510 milioni di euro per l'anno 2020, 520 milioni di euro per l'anno 2021 e 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Nonostante l'incremento del tetto di spesa, a partire dal 2017 le scelte dei contribuenti sono cresciute costantemente, tanto da concretizzarsi ogni anno (escluso il 2021 che è stato caratterizzato dalla contrazione economica seguita alla pandemia) in un superamento delle risorse massime previste per l'erogazione del 5 per Mille alle organizzazioni beneficiarie.

Questo fenomeno si realizza a detrimento della volontà dei contribuenti e delle organizzazioni stesse, che si vedono corrispondere una cifra inferiore rispetto a quella effettivamente spettante per la realizzazione delle loro missioni sociali.

Al punto 2, invece, la proposta prevede la **possibilità per i contribuenti di rendere conoscibili le loro anagrafiche agli enti cui destinano il 5x1000**, così da poter rafforzare il dialogo tra le parti e permettere agli Ets di poter meglio informare i loro donatori sulle attività finanziate.

La misura ha l'obiettivo più particolare di **rispondere alle aspettative del donatore abituale, non facendo venire meno il rapporto fiduciario e di comunicazione diretta che normalmente si instaura attraverso gli altri canali di donazione.**

Reintroduzione del 2x1000 per gli enti culturali

Si tratta di una misura già sperimentata con successo negli anni passati ma che ha visto la sua interruzione dal 2021.

Si propone di **reintrodurla in via permanente**, dal momento che i beneficiari sono stati negli anni oltre 3.000 enti: ciò a chiara dimostrazione dell'interesse rivolto verso tale strumento sia da parte dei contribuenti che da parte dei soggetti beneficiari.

3. SOSTEGNO AI SOGGETTI FRAGILI

Persone disabili e accesso al lavoro

La proposta emendativa intende **innalzare il limite dell'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro per attività minimali delle persone con disabilità fruitrici, in quanto fiscalmente a carico del *de cuius* e inabili, di pensione ai superstiti.** Ciò per permettere a tali persone di svolgere attività simil lavorative anche presso cooperative sociali fino a 25 ore settimanali.

Incremento del Fondo per le non autosufficienze

Per il Fondo per le non autosufficienze - istituito al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali (LEPS) su tutto il territorio nazionale, con riguardo alle persone non autosufficienti, con risorse aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali - è prevista una copertura di 822 milioni di euro nel 2022, 865,3 milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024, già in riparto alle Regioni per le dette annualità.

Tali risorse, tuttavia, non appaiono sufficienti a garantire tale finalità e, pertanto, risulta assolutamente necessario il suo **incremento di 100 milioni di euro.**

Incremento del Fondo per le non autosufficienze per i progetti di vita indipendente

Attualmente il Fondo per la vita indipendente viene ricompreso nel Fondo per le non autosufficienze, già ripartito alle Regioni con il Piano Nazionale triennio 2022-2024.

Le risorse complessivamente afferenti al fondo per le non autosufficienza per il 2024 sono di 913,6 milioni di euro; gli attuali 14,6 milioni di euro, inseriti nel fondo FNA a progetti di Vita Indipendente sono utilizzabili solo su 186 ATS a fronte di 560 ATS presenti su tutto il territorio nazionale.

Conseguentemente, si ritiene fondamentale **incrementare di 100 milioni di euro** il suddetto Fondo, al fine di garantire l'estensione e l'accesso alla vita Indipendente su tutto il territorio nazionale.

Incremento del Fondo nazionale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione

Il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità ha una consistenza complessiva di 200 milioni di euro, 100 milioni in favore dei Comuni (fino alla scuola secondaria di primo grado) e 100 milioni in favore delle Regioni o le ex Province (per le scuole secondarie di secondo grado).

Tali risorse non appaiono sufficienti a coprire il fabbisogno necessario, con conseguente riduzione o addirittura negazione del servizio da parte degli enti pubblici. Ciò, con inevitabile danno nei confronti degli alunni e degli studenti con disabilità che si trovano spesso privati di indispensabili supporti per poter godere a pieno del proprio diritto fondamentale allo studio e all'inclusione scolastica.

Pertanto, si ritiene che lo stesso debba necessariamente essere **incrementato di 40 milioni di euro da destinare per una quota pari a 20 milioni di euro all'attività dei Comuni e per una quota pari a 20 milioni di euro alle Regioni.**

Incremento del Fondo per l'implementazione dei progetti di vita

L'art. 31 d.lgs. n. 62/24 istituisce il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, finalizzato all'implementazione dei progetti di vita che prevedono l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nelle unità di offerta del territorio di riferimento.

La sua dotazione è, al momento, determinata in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025; ma tale copertura risulta assolutamente non congrua a realizzare la finalità enunciata dallo stesso decreto.

Pertanto, si ritiene che tale Fondo vada **incrementato di 100 milioni di euro**, al fine di garantire la concreta applicazione e attivazione dei progetti di vita, così come definiti e declinati nel d.lgs. n. 62/24, in un'ottica di reale personalizzazione degli interventi.

Incremento del Fondo caregiver familiare

Il Fondo, che ha una dotazione di 30 milioni per ciascun anno del triennio di programmazione di bilancio 2021-2023, è destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per il riconoscimento dell'attività non professionale del prestatore di cure familiare.

Il Fondo è stato rifinanziato di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024 ad opera della II Sezione della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).

Anche stante l'esigenza di dotare lo Stato italiano di una legge nazionale per il riconoscimento del valore e del ruolo dei caregiver familiari nella cura e supporto delle persone con disabilità e delle persone non autosufficienti all'interno del loro percorso di vita e di approntare quindi tutele a favore dei caregiver stessi, all'interno di un sistema integrato di presa in carico della persona con disabilità e del caregiver, risulta sempre più cogente **l'incremento del Fondo di 100 milioni di euro.**

Innalzamento delle soglie reddituali per considerare il "familiare a carico"

Per accedere ad alcuni benefici fiscali sono attualmente considerati "familiari a carico" quei componenti della famiglia che non superano il reddito annuale pari a soli 2.840,51

euro, laddove nel 1987, all’emanazione del Tuir, si considerava un limite di 3 milioni di lire (pari a 1.549,37 euro).

Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni tale limite di reddito complessivo è stato elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ad opera della legge n. 205 del 2017, commi 252 e 253 - legge di bilancio 2018) a 4.000 euro, tra l’altro, senza fare alcuna distinzione tra figli con e senza disabilità.

Tale soglia reddituale non può oggi essere considerata idonea a rispecchiare la situazione socio-economica attuale e reale, con la conseguente indubbia penalizzazione nei confronti delle persone con disabilità e le loro famiglie.

Alla luce di tutto ciò riteniamo opportuno procedere all’innalzamento delle soglie reddituali previste con riguardo ai figli con disabilità adeguandole al contesto socio-economico attuale e reale, in piena applicazione e nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e di pari dignità sociale.

Da qui la richiesta di **modificare tale limite innalzandolo a 6.000 euro.**

Incremento del Fondo nazionale per l’inserimento lavorativo previsto dalla l. n. 68/1999

La richiesta di un incremento pari, almeno, a **20 milioni di euro del Fondo Nazionale per l’Inserimento Lavorativo delle persone con disabilità** previsto dall’art. 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, (attualmente di 73 milioni) risponde all’esigenza di rafforzare il sistema di collocamento mirato e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Incremento del Fondo per il “dopo di noi” di cui alla l. n. 112/2016

Il Fondo per il “dopo di noi” ha una dotazione strutturale, dal 2021, pari a 76,1 milioni di euro, dotazione che, tuttavia, va ulteriormente **incrementata di 100 milioni di euro**, in considerazione della fondamentale importanza degli obiettivi e delle finalità della legge, che punta a garantire il fondamentale diritto, sancito in primo luogo dall’art. 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere senza essere obbligate a vivere in una particolare sistemazione, e, quindi, a poter costruire un percorso di vita alternativo all’istituzionalizzazione mediante il possibile inserimento all’interno di una in una classica casa di abitazione.

Incremento dell’assegno di assistenza per le persone con invalidità

Da molti anni, il movimento delle persone con disabilità richiede a gran voce di **incrementare le provvidenze economiche spettanti alle persone con invalidità**, specie con riferimento all’assegno di assistenza riconosciuto alle persone con invalidità civile parziale, tenendo conto, in tal caso, anche dei bassi limiti di reddito personale previsti per poter percepire le somme (Limite di reddito annuo personale per le persone con invalidità parziale euro 5.725,46 € nel 2024 e 5.391,88 € nel 2023).

Si ritiene, ormai, che tale incremento non sia più rinviabile, dal momento che esso si è assestato, nel 2024, in un importo mensile per le persone con invalidità pari a soli 333,33€. Gli importi attuali, infatti, benché annualmente aggiornati nel corso degli anni, sono rimasti ampiamente insufficienti per far fronte ai bisogni economici legati a una condizione di parziale invalidità. L’inflazione e il generale aumento del costo della vita

hanno ridotto significativamente il potere d'acquisto degli assegni, lasciando molte persone al di sotto della soglia di povertà, senza tenere in considerazione anche delle attuali difficoltà che tali persone incontrano nell'effettivo accesso al mondo del lavoro (cfr. rapporti annuali sullo stato di applicazione della l.n. 68/99).

Da qui la proposta di **incremento in un importo mensile di euro 534,41.**

Incremento fondi per l'affitto

A fronte di una perdurante e grave situazione di disagio abitativo, nelle due ultime leggi di Bilancio non è stato rifinanziato né il Fondo per l'affitto né il Fondo per la morosità incolpevole, e anche nel recente Piano Strutturale di Bilancio 2025-2029 non c'è nessuna risorsa per tali priorità.

Da qui la proposta di **incremento di 100 milioni di euro** del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli presente nella proposta emendativa in esame.

4. CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA MINORILE

In Italia quasi 1 milione e 400 mila minori vivono in povertà assoluta e altri 2,2 milioni sono in povertà relativa. La crisi economica ha inciso fortemente sulle condizioni di vita di bambini e ragazzi. Fino al 2005 erano gli anziani le persone più indigenti, oggi invece la povertà assoluta aumenta al diminuire dell'età.

La povertà economica è strettamente legata alla povertà educativa: le due si alimentano reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione.

La povertà educativa minorile è un **fenomeno multidimensionale**, frutto del contesto economico, sociale, familiare in cui vivono i minori. La povertà educativa non è solo legata alle cattive condizioni economiche, ma investe anche la dimensione emotiva e quelle della socialità e della capacità di relazionarsi con il mondo. È un fenomeno che, di fatto, incide sul futuro del Paese e riguarda dunque anche la dimensione più generale dello sviluppo.

Ecco perché è necessario porre attenzione al tema della povertà educativa, mettere al centro il minore e promuovere il valore della comunità educante.

Nel triennio 2016-2018 le Fondazioni di cui al d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale hanno alimentato il Fondo con circa 360 milioni di euro. La legge di Bilancio 2019 ha confermato il Fondo per il triennio 2019-2021, mettendo a disposizione 55 milioni di euro annui di credito di imposta a favore delle Fondazioni di origine bancaria, che possono usufruirne per il 65% degli importi versati. Ciò ha prodotto un contributo da parte delle Fondazioni di circa 80 milioni di euro l'anno. Poi il d.l. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto un'ulteriore proroga per il 2022 e il 2023, mentre la legge di bilancio 2022 (legge del 30 dicembre 2021, n. 234) ha esteso ulteriormente la durata del Fondo fino al 2024.

La presente proposta intende disporre la **proroga per il triennio 2025-2027 e un contributo di 45 milioni di euro per quel periodo.**

5. SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (SCU)

Nel triennio 2021-2023 l'apporto dei fondi PNRR al Servizio Civile Universale (SCU), sommati alle risorse nazionali, ha significato una dotazione di oltre 350 milioni di euro

anni che ha determinato, sommando i residui non spesi degli anni precedenti, questa progressione:

- Bando 2020 (attività nel 2021-22): 55.793 giovani da inserire;
- Bando 2021 (attività nel 2022-23): 55.198 giovani da inserire;
- Bando 2022 (attività nel 2023-24): 71.550 giovani da inserire;
- Bando 2023 (attività nel 2024-25): 52.236 giovani da inserire;

Nella rinegoziazione in corso del PNRR, il Governo ha ottenuto di prolungare per un anno il tempo necessario a raggiungere il *target* numerico di giovani coinvolti nel SCU, senza formalizzare però la richiesta di un finanziamento ulteriore per il 2024.

Ad oggi, il Fondo nazionale del SCU (inserito nella missione 30, Giovani e Sport, Incentivazione e sostegno alla gioventù 30.2) consta unicamente di fondi statali per 150.581.036 euro nel 2024, aumentati di 100.000.000 di euro nel 2025 e nel 2026, salvo i tagli in sede di *spending review*.

Nel 2023 sono state peraltro attivate misure e sono entrate in vigore norme che hanno generato maggiori costi ordinari: una riguarda l'aumento dell'assegno mensile da maggio 2023 degli operatori volontari (adesso pari a 507,9 euro) e l'altra attiene all'aumento dei costi per sostenere la misura del tutoraggio, della certificazione delle competenze e del servizio dei giovani con minori opportunità.

Ciò detto, **per raggiungere l'obiettivo di un contingente nazionale di 60.000 posizioni e di un contingente estero di 1.500 posizioni occorre incrementare il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'art. 19 l. n. 230/1998, di 85 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.**

6. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO

Adozioni internazionali

Si propone di prevedere l'erogazione di un contributo da destinare a ogni famiglia che conclude l'adozione di minori stranieri ai sensi della l. n. 184/1983 nella misura di **15.000,00 euro per ogni bambino adottato.**

Le risorse che il MEF prevede di trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a favore delle politiche in materia di adozioni internazionali e al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali sono, a legislazione vigente, pari a 23.138.801 euro nel 2024 e 21.166.489 euro nel 2025; tali fondi potrebbero essere incrementati con trasferimenti a valere sulle risorse da assegnare per progetti di tutela minori e a valere sul PNRR missioni 5 e 6 per la valenza sociale e sanitaria delle adozioni.

Tale contributo è previsto a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'art. 1, comma 411 l. n. 208/2015 di cui è prevista l'autorizzazione di spesa annuale di 25 milioni di euro per i prossimi tre anni.

Aiuto pubblico alla cooperazione allo sviluppo

Stante i dati 2021 presenti sul sito www.opencooperazione.it, le **ONG sono state attive in moltissimi Paesi, attivando 3238 progetti diretti, 1658 realizzati attraverso partner locali, ricorrendo a 1,3 miliardi di euro (di cui circa il 40% da fonti private), con oltre 63 milioni di persone beneficiarie dirette. Sono, queste, iniziative che vanno sostenute**

e incrementate in quanto rivolte alla realizzazione di piani e progetti che consentono lo sviluppo di migliori condizioni di vita in diversi Paesi.

L'art. 1, comma 381, lett. a) l. n. 234/2022 ha sancito l'aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 18, comma 2, lett. c) l. n. 125/2014, secondo incrementi progressivi pari a 99 milioni di euro nel 2022, 199 milioni di euro nel 2023, 249 milioni di euro per l'anno 2024, 299 milioni di euro per l'anno 2025 e 349 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Al riguardo, la proposta intende introdurre la **previsione di un d.p.c.m. (da adottarsi nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio) ove siano previste specifiche misure volte a potenziare l'aiuto pubblico allo sviluppo italiano e indicati gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati.**

7. ART. 112 MISURE DI POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI DI FINANZA PUBBLICA

Il comma 1 dell'art. 112 del ddl in esame prevede l'obbligo di inserire un revisore nominato dal MEF nei collegi sindacali di **società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, in modo anche indiretto, contributi statali di entità significativa, entità definita in via transitoria in almeno 100.000 annui** e che poi sarà determinata, entro il prossimo marzo, con un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

Tale rappresentante del Governo dovrà quindi entrare nel collegio dei sindaci di queste realtà e assicurare le necessarie attività di monitoraggio della spesa e di resoconto al MEF delle risultanze delle verifiche effettuate, proprio al fine di rafforzare i controlli sulle aziende beneficiarie di soldi pubblici.

Inoltre il comma 4 della stessa disposizione prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025 **gli enti predetti non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.**

Tali previsioni destano serie e importanti perplessità, anzitutto in quanto sostanziano una **pericolosa lesione dell'autonomia degli enti in considerazione**: l'incarico di revisione svolto da un rappresentante nominato dal MEF, con le prerogative indicate dalla norma, comporta una ingerenza dello Stato nella sfera gestionale e privata degli stessi enti.

Una definizione di "contributi" così larga e generica da ricomprendere anche quelli relativi ai co-finanziamenti di progetti sociali e perfino l'utilizzo dei fondi di garanzia. Potrebbero essere migliaia le realtà interessate dall'obbligo, **risultando peraltro escluse le società controllate e partecipate da Regioni ed enti locali in relazione alle quali un disposto come quello attuale dell'art. 112 risulterebbe forse più calzante e coerente.**

Desti pure preoccupazione la previsione dei limiti alla spesa per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 da parte di questi stessi enti. Si tratta di un vincolo, pesantissimo quanto irragionevole, alle prerogative degli amministratori, potenzialmente foriero di gravi effetti sui risultati della gestione, ove viene limitato l'acquisto dei beni e di servizi essenziali allo svolgimento delle attività istituzionali (si pensi agli effetti di questa norma per le organizzazioni di Terzo settore impegnate nell'assistenza ai disabili o operanti nell'ambito della formazione, ecc)

La scelta del Governo di prevedere un siffatto tipo di vigilanza sugli enti privati (non partecipati e non controllati dallo Stato) così ingerente e limitante per gli stessi è una pericolosa forma di controllo pubblico che non tiene in alcuna considerazione l'indipendenza e l'autonomia del mondo privato, profit e non profit.

Sono quindi molteplici le ragioni che rendono questa previsione grave e inopportuna oltre che di improbabile attuazione.

Si propone pertanto la soppressione dell'intero articolo. In subordine, che le disposizioni non si applichino a tutti gli enti del terzo settore, in quanto già soggetti agli stringenti controlli - che prevedono, tra l'altro, anche la periodica revisione degli enti da parte degli uffici ministeriali - previsti dal Codice del Terzo Settore.